

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1955

(39<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo » **(682)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 693, 694
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	694
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i> . . . . .	693
PALERMO . . . . .	694

« Modifica al trattamento economico per sfollamento nei riguardi degli ufficiali e dei sottufficiali aeronaviganti » **(688)** (Di iniziativa del senatore Lubelli) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	696, 697, 698, 699, 700
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	697, 698, 699
CADORNA . . . . .	696, 698, 699
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i> . . . . .	696
JANNUZZI . . . . .	700
LUBELLI . . . . .	696, 697, 698, 699
PALERMO . . . . .	698, 699
TADDEI . . . . .	699

« Sistemazione della contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 » **(804)** (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 702
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	702
PALERMO . . . . .	702
VACCARO, <i>relatore</i> . . . . .	702

« Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » **(805)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	703, 704
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	704
TADDEI, <i>relatore</i> . . . . .	703

« Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » **(806)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	692, 693
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	693
JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .	692
PALERMO . . . . .	693

« Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » **(818)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	694, 695
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	695
CADORNA . . . . .	695
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	695
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i> . . . . .	694
PALERMO . . . . .	695
VACCARO . . . . .	695

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)39<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1955)

« Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena » (819) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 700, 701
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	701
DE LUCA Angelo, relatore . . . . .	701

« Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato » (854) (Di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	690, 692
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	691
JANNUZZI, relatore . . . . .	691
PALERMO . . . . .	691

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Morandi, Palermo, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Lubelli.

Intervengono inoltre i Sottosegretari di Stato per la difesa Bosco e per le finanze Castelli.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri:**  
« Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato » (854) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do, anzitutto, lettura del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge in esame:

« La Commissione finanze e tesoro rileva, prima di tutto, che il disegno di legge approvato dalla Camera non è quello dei deputati Cappugi ed altri, ma un nuovo testo presentato dal Governo, di cui sarebbe necessario conoscere la relazione. Lo annunciò il sottosegretario Sullo nella seduta del 12 novembre 1954 della IV Commissione della Camera; ne diede conferma il relatore Biasutti in seduta del 1° dicembre 1954, dicendo testualmente: " Credo che la proposta di legge sia da approvare nel nuovo testo proposto dal Governo ". A meno di considerare questo nuovo testo come emendamento di quello Cappugi, il che parrebbe eccessivo, non essendovi quasi più niente di comune tra i due testi. Ma la perplessità più grave viene dall'esame della spesa e dal modo di fronteggiarla.

« Nella seduta del 30 luglio 1954 il relatore diceva che la spesa sarebbe ammontata ad un miliardo e mezzo circa; il sottosegretario Sullo la rettificava in 1.800.000.000, aggiungendo che in allora per fronteggiarla non si disponeva che di cento milioni, restando tuttavia impegnato il Governo a trovare la copertura necessaria. Per questo chiedeva il rinvio della discussione che veniva deliberato, appunto per poter reperire i fondi. In seduta del 12 novembre, il relatore dichiarava: " Soltanto mezz'ora fa sono venuto in possesso del testo che il Governo ha presentato in sostituzione della proposta Cappugi: penso che i colleghi della Commissione non l'abbiano avuto affatto ".

« Il sottosegretario Sullo spiega che la proposta Cappugi, valutata nella seduta precedente in 1.800.000.000, supera invece i due miliardi e mezzo, e che il Ministero della difesa è riuscito a racimolare per questo esercizio 1954-55 la somma di 573.000.000; mentre il Ministero del tesoro ha accettato che nei bilanci 1955-56 e 1956-57 si provveda per la restante cifra che sarebbe di 1.100.000.000. Aggiunge che col nuovo testo si concede la tredicesima mensilità anche ad una categoria che non lo aveva neppure chiesto!

« E finalmente nella seduta del 1° dicembre si giunse alla approvazione del nuovo testo proposto dal Governo, che viene per la prima volta reso noto e votato. L'articolo 2 in questo nuovo testo dispone la corresponsione delle somme dovute in applicazione dell'articolo 1 che sarà effettuata per un quinto nell'esercizio 1954-55 e per il rimanente in due parti uguali negli esercizi 1955-56 e 1956-57.

« Tradotto in cifre, il carico per il 1954-1955 sarà di 573.240.000; per il 1955-56 di 1.146.480. Altrettanto per il 1956-57: in totale 2.866.200.000. Cifra quindi alquanto superiore anche a quella valutata nell'ultima seduta della Commissione della Camera.

« La Commissione ha già rilevato — e qui rinnova il rilievo — essere desiderabile che quando si presenta un disegno di legge importante spese per le quali occorre la copertura, è necessario che la determinazione della spesa sia fatta con la maggior precisione possibile prima che il disegno venga presentato, onde non sorgano dalla incertezza di esso, ovvie difficoltà durante la discussione e prima della decisione.

« Rileva in secondo luogo che, essendo ripartita la spesa in tre esercizi, sarà necessario provvedere acchè il pagamento della tredicesima mensilità avvenga nei limiti di tempo e di stanziamento stabiliti. Ciò ad evitare che si abbia a pagare con provvedimento di tesoreria fuori dello stanziamento di competenza.

« Con tali rilievi la Commissione approva il disegno di legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *relatore*. Il disegno di legge concerne la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato. Il diritto alla tredicesima mensilità è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato in seguito a ricorso di alcuni ufficiali, generali e superiori, dell'Aeronautica. Ma l'Amministrazione ha ritenuto che la decisione avesse valore solo per gli ufficiali ricorrenti e non per tutti gli ufficiali collocati nella riserva, o in posizione ausiliaria per sfollamento. Successivamente, in seguito a ordini del giorno presentati dalla Camera e dal Senato, sembra che le richieste di codesto personale siano state accettate. Infatti, anche il Ministero della di-

fesa ha aderito alla proposta di legge, di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri, tendente ad estendere il provvedimento a tutti i militari sfollati. Quindi, oggi la Commissione non ha, a mio avviso, che da approvare il disegno di legge inteso a riconoscere un diritto, già riconosciuto dal Consiglio di Stato.

PALERMO. La mia parte politica è favorevole al disegno di legge. Diverse volte, durante la discussione del bilancio della Difesa, abbiamo manifestato la necessità di corrispondere la tredicesima mensilità a tutti i militari sfollati. Ci auguriamo, quindi, che il problema venga risolto secondo i loro desideri.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero sottolineare, come in un certo senso ha accennato il senatore Jannuzzi, che il Ministro della difesa, onorevole Taviani, fin dalla seduta del 18 marzo 1954, dichiarò al Senato: « Desidero assicurare il senatore Negri che subito dopo il voto di fiducia della fine di febbraio, ho dato disposizioni per il pagamento degli arretrati della tredicesima mensilità al personale militare sfollato, pagamento che verrà effettuato in relazione alle difficoltà gravissime nel reperimento dei fondi ». Quindi, la dichiarazione favorevole del Ministro della difesa risale pressochè all'inizio dell'attività di questo Governo. Tuttavia, il Ministero della difesa ha incontrato delle difficoltà, perchè il Ministero del tesoro ha contestato il diritto alla tredicesima mensilità per il personale sfollato, negando i fondi per farvi fronte. Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, al quale il Ministero del tesoro si rivolse per sapere se la decisione dovesse estendersi a tutti gli ufficiali sfollati, dette ragione alla tesi del Tesoro, proclamando che si trattava di casi singoli, e non di una misura di carattere generale.

Perciò, da un punto di vista giuridico, si è ritenuto in un primo momento che la corresponsione della tredicesima mensilità non si potesse estendere a tutti gli sfollati.

Allo scopo di estendere tale diritto all'intero personale, che si trovasse nelle condizioni richieste, è stato presentato il disegno di legge Cappugi sottoposto ora all'esame della Commissione, che il Governo invita ad approvare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1° gennaio 1953, nonché a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, è dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni. La tredicesima mensilità, per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, è dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado in attività di servizio; è ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.

(È approvato).

#### Art. 2.

La corresponsione delle somme dovute in applicazione dell'articolo 1 sarà effettuata per un quinto nell'esercizio finanziario 1954-55 e per il rimanente in due parti eguali negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 graverà per lire 573.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 240.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 573.000.000 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 186 (lire 275.500.000), n. 202 (lire 115.100.000) e n. 250 (lire 182.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

Alla copertura dell'onere di lire 240.000 sarà provveduto con fondi stanziati sul capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con gli stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » (806) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *relatore*. Anche il presente disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed appare fondato. In attesa dei concorsi relativi alla nomina dei Com-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)39<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1955)

missari di leva, il Governo, infatti, ha chiesto la proroga della facoltà di avvalersi delle Commissioni speciali previste dal decreto legislativo 7 settembre 1945. La proroga si estende fino al compimento dei lavori necessari per l'assunzione della classe 1935.

PALERMO. Dobbiamo deplorare che a distanza di dieci anni dalla fine della guerra sia necessario concedere ancora nuove proroghe. È necessario che norme eccezionali, come la presente, siano evitate per l'avvenire. Siamo in regime democratico e bisogna affrontare le situazioni nel loro complesso, senza ricorrere a simili rimedi. Pertanto, mi dichiaro contrario al disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore, il quale ha messo in rilievo che si tratta di un provvedimento assolutamente temporaneo, in attesa del compimento del regolare concorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo, adesso, all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della facoltà di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da Commissioni temporanee con speciali modalità, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1935.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 7 gennaio 1952.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo » (682) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

#### Articolo unico.

La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, ed elevata a quattro anni con l'articolo unico della legge 18 dicembre 1952, n. 3088, è ulteriormente elevata ad anni sette.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 maggio 1956 la esenzione dalle tasse di cui al comma precedente è estesa agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite, immatricolati nel Registro aeronautico italiano tra il 4 maggio 1949 e il 18 maggio 1953.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Il testo del disegno di legge è oltremodo esplicito. La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, che è stata concessa agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con legge 29 marzo 1949 e che è stata elevata a quattro anni con legge 18 dicembre 1952, è ulteriormente elevata ad anni sette. La disposizione ha lo scopo di evitare che coloro i quali possono essere considerati come i pionieri della ripresa aeronautica, privati delle agevolazioni, siano messi in condi-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)39<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1955)

zione di inferiorità o siano costretti a munirsi di aeroplani italiani per godere dell'esenzione dalle tasse. È stabilito, inoltre, che dalla data dell'entrata in vigore della presente legge fino al 18 maggio 1956 l'esenzione dalle tasse venga estesa anche agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite, immatricolati nel Registro aeronautico italiano tra il 4 maggio 1949 e il 18 maggio 1953. Esprimo parere favorevole al disegno di legge, ricordando agli onorevoli colleghi che vi è stato un periodo di carenza, direi quasi di assenza, delle nostre capacità di realizzazione di velivoli da turismo, per modo che l'attività dell'aviazione da turismo in un certo periodo è dipesa esclusivamente dall'uso di aeroplani di fabbricazione straniera.

PALERMO. Siamo contrari all'approvazione del presente disegno di legge. Riteniamo inopportuno esentare dal pagamento delle tasse coloro che voi considerate i benemeriti e i pionieri dell'aviazione, i quali abbiano avuto la possibilità di acquistare degli apparecchi all'estero. Anche qui si tratta di concedere una proroga: già una volta abbiamo discusso su tale questione, e, coerenti alla posizione assunta allora, anche oggi ci dichiariamo contrari all'approvazione del disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore, osservando che è nell'interesse generale lo sviluppo della aviazione da turismo e che qui non si tratta di una esenzione dalle tasse doganali per l'importazione di apparecchi dall'estero, ma unicamente di un'esenzione dalle tasse specifiche di approdo, di partenza e di ricovero, cioè di tasse inerenti all'esercizio dell'aviazione da turismo. Per questi motivi, pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (818)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge in esame:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria.

« Ma non può fare a meno di rilevare che ad appena due mesi dall'inizio del bilancio 1954-55 (7 agosto 1954) si proponga una spesa nuova la quale pare avrebbe potuto e dovuto essere studiata durante la formazione del bilancio, e che per essere coperta deve portare la decurtazione di altri capitoli regolarmente stanziati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Brevi parole su questo disegno di legge di per sè abbastanza esplicito. Noi tutti vecchi soldati sappiamo quale importanza abbia l'insegnamento negli istituti militari, e, in specie, nelle accademie che sono istituti di altissima cultura. Gli insegnanti, che prestano colà la loro opera, appartengono a due categorie: talvolta sono dei docenti universitari, talvolta sono docenti di altro ordine di studi, i quali trovano la possibilità di andare ad insegnare in quelle Accademie e godono di un trattamento, di cui adesso dobbiamo occuparci.

I docenti, infatti, sono costretti ad un lavoro di preparazione, che tutti coloro i quali hanno una certa esperienza della vita universitaria, sanno quale sforzo intellettuale comporti. Tale sforzo va considerato, valutato, premiato. Pertanto, sono pienamente favorevole al disegno di legge il cui scopo è di dare a questi nobilissimi ufficiali un riconoscimento della loro dedizione allo studio, pur fra le numerose incombenze e doveri propri del loro

stato di ufficiali. Ove si rifletta a quello che normalmente costa un biblioteca personale allo scopo di mantenersi aggiornati, non vi è che da fare una melanconica constatazione, cioè che per questi benemeriti insegnanti si è fatto ancora troppo poco. Augurandomi che in un secondo momento sia possibile ottenere ancora di più, invito la Commissione ad approvare il presente disegno di legge.

CADORNA. Mi associo di vivo cuore alle considerazioni svolte dal relatore. È nell'interesse delle Forze armate contare su degli insegnanti di primo piano, perchè dalla capacità e dalla preparazione degli istruttori dipende la formazione degli allievi e la possibilità di avere dei buoni quadri. Dichiaro, quindi, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge, rilevando, tuttavia, la modestia delle indennità in esso previste.

VACCARO. Concordo con quanto hanno detto il relatore e il senatore Cadorna. Vorrei sottoporre, inoltre, all'esame della Commissione la possibilità di includere tra gli insegnanti delle scuole militari anche gli ufficiali della Guardia di finanza. Mi riservo, pertanto, di presentare degli emendamenti nel corso dell'esame dei singoli articoli.

PALERMO. Siamo pienamente favorevoli alla concessione delle indennità agli ufficiali insegnanti previste dal provvedimento. Ci rendiamo conto dell'importanza che gli istruttori hanno nella formazione degli ufficiali delle Forze armate e siamo favorevoli all'estensione delle indennità anche agli ufficiali della Guardia di finanza. Mi associo anche a quanto ha detto il senatore Cadorna. Se si vuole, però, che gli istruttori abbiano veramente una certa tranquillità economica, non bisogna umiliarli con una risibile indennità mensile di 3.690 lire corrispondenti a 100 lire al giorno, come proposto dal disegno di legge.

Sono pienamente favorevole, insomma, al disegno di legge, ma non posso fare a meno di constatare che se si vogliono veramente migliorare le condizioni economiche di alcune categorie — e in questo caso si tratta di una categoria veramente benemerita — non si deve

commettere una sorta di oltraggio dando un aumento che ha tutto l'aspetto di un obolo, anzichè di un'indennità.

PRESIDENTE. Vorrei far presente al senatore Vaccaro che, poichè abbiamo avuto un parere della Commissione finanze e tesoro che si riferisce ad un determinato numero di ufficiali cui dovrebbe essere riconosciuta tale indennità, gli emendamenti, che egli si riserva di presentare, ci porterebbero ad una situazione nuova, che richiederebbe un nuovo parere.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A me sembra giusto il principio accettato dalla Commissione che la perequazione dell'indennità concessa alle accademie militari venga estesa anche agli insegnanti nelle caserme della Guardia di finanza. Peraltro, il maggior onere sarà della cifra di un milione e 500 mila lire, che restano sempre nei normali stanziamenti di bilanci. Il dubbio, tuttavia, che sorge in questo momento è che, uniformando i pagamenti che l'emendamento postula per la Guardia di finanza a quelli dell'Esercito e delle altre Forze armate e non avendo il Ministero della difesa, operato completamente tali pagamenti, possa effettivamente sorgere un problema di copertura. Perciò io mi permetterei di fare la seguente proposta: esaurita la discussione generale e d'accordo tutti sul principio, si rinvi il seguito della discussione per aver modo di fare un conteggio col rappresentante della Difesa anche agli effetti della copertura.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Ministero della difesa è favorevole al principio sostenuto dal senatore Vaccaro di estendere agli ufficiali della Guardia di finanza il trattamento concesso per quelli delle altre Armi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Lubelli: « Modifica al trattamento economico per sfollamento nei riguardi degli ufficiali e dei sottufficiali aeronaviganti » (688).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica al trattamento economico per sfollamento nei riguardi degli ufficiali e dei sottufficiali aeronaviganti ».

Comunico che la 5ª Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che non può ritenersi valida la copertura indicata nell'articolo 2, in quanto non ricorrono gli estremi per effettuare un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. La spesa potrebbe, qualora la Commissione di merito fosse decisa ad approvare il provvedimento, gravare sui fondi normali stanziati per pensioni che, per essere calcolati con una certa elasticità e per essere destinati a spese obbligatorie, possono contenere dei piccoli aumenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che il senatore Lubelli si è preso la nobile cura di presentare, consta di due articoli. Tutti i componenti la Commissione della difesa ricordano quale sia stato il trattamento fatto in un determinato periodo agli ufficiali delle Forze armate a seguito della esecuzione del Trattato di pace. Tutti rammentano come le nostre Forze armate dovessero diversamente dimensionarsi e ridursi; era, quindi, giusto che si finisse per invitare molti degli ufficiali, che erano in numero sovrabbondante, all'esodo volontario attraverso lo stabilimento di particolari norme. Ora, il presente disegno di legge non riguarda tutte le Forze armate, sebbene unicamente l'Aeronautica, e precisamente il problema del trattamento fatto agli ufficiali dell'Aeronautica collocati a riposo nelle particolari condizioni di sfollamento. Secondo le norme ricordate all'articolo 1 del disegno di legge, tali ufficiali non vengono a percepire

l'aliquota pensionabile di aeronavigazione. Il disegno di legge tenderebbe, invece, a stabilire che al personale navigante sfollato venga corrisposta l'aliquota pensionabile dell'indennità in aggiunta al normale trattamento di sfollamento.

Ciò, in parole semplici, la sostanza della situazione. È chiaro che con il presente disegno di legge si verrebbe ad accordare agli ufficiali dell'Aeronautica un trattamento particolare; d'altra parte tali ufficiali assumono, che proprio in relazione alle fatiche conseguenti ai voli fatti e alle fatiche inerenti alle loro mansioni, a tale trattamento avrebbero diritto. Il relatore pertanto, in linea, vorrei dire, di giustizia particolare, è favorevole al disegno di legge. Sarà grato alla Commissione se si vorrà fargli conoscere quale è il punto di vista della Commissione stessa circa la posizione reciproca in cui si verranno a trovare gli ufficiali delle altre Forze armate sfollati nella stessa occasione.

CADORNA. Vorrei sapere se con il presente disegno di legge si intende riconoscere un diritto che l'attuale legislazione concede a tutti gli ufficiali che adesso vanno in pensione, di ottenere, cioè, come pensionabili le speciali indennità che corrisponde l'Aviazione, indennità che gli ufficiali sfollati, invece, non avrebbero avuto, perchè assorbite dalla pensione generale comune a tutti, la quale, in sostanza, è maggiore di quella data specificamente agli sfollati.

LUBELLI. I motivi di giustizia, che mi hanno persuaso a presentare il presente disegno di legge, sono evidenti: la guerra non è stata persa soltanto dai militari, sui quali, tuttavia, si è riversata l'acredine della intera Nazione. Lo Stato, in riconoscimento dei servizi resi dagli ufficiali, i quali hanno pagato lo scotto della guerra perduta, ha voluto beneficiarli largheggiando in una indennità aggiunta al trattamento normale di quiescenza; ha dato, cioè, la possibilità agli ufficiali sfollati di tutte le Armi di avere per i primi due anni il trattamento economico completo e per gli altri anni seguenti, fino a tre anni dopo i limiti di età, un assegno integrativo, in considerazione che tali ufficiali sono stati allontanati di

## 4 COMMISSIONE (Difesa)

39ª SEDUTA (20 gennaio 1955)

autorità dai ranghi per il ridimensionamento delle Forze armate in seguito al Trattato di pace. Il personale navigante dell'Aeronautica fin dal 1932 per legge usufruisce, in aggiunta alla pensione normale, di un'aliquota dell'indennità di volo che viene corrisposta durante il servizio attivo. Quindi lo Stato fin dal 1932 ha riconosciuto all'anzidetta categoria del personale dell'Aeronautica un assegno integrativo in considerazione dei pericoli e dei rischi inerenti alla navigazione aerea.

Subentrata la legge sullo sfollamento, a questi ufficiali, che noi possiamo considerare senz'altro in pensione, si sarebbe dovuta corrispondere in aggiunta alla pensione normale l'aliquota pensionabile dell'indennità di volo. Però, a seguito di una interpretazione amministrativa, tale aliquota non è stata corrisposta. Ora, v'è da rilevare che mentre di norma viene riconosciuto a tutti gli ufficiali delle Forze armate, all'atto del passaggio in pensione, un trattamento di favore, il personale navigante sfollato è stato privato del trattamento di favore che anche ad esso già in precedenza era stato riconosciuto. Siamo, perciò, dinanzi ad un'ingiustizia che il Senato, nella sua alta e illuminata esperienza, deve riparare, decidendo che in aggiunta al trattamento di sfollamento sia corrisposta quell'aliquota pensionabile dell'indennità di volo, di cui attualmente tutti usufruiscono, eccetto gli ufficiali sfollati. I piloti sono perplessi ed addolorati nel constatare come lo Stato, che in un primo tempo ha riconosciuto i loro sacrifici, non ne abbia successivamente tenuto conto. D'altra parte, se il legislatore avesse voluto effettivamente non tenere conto della indennità di volo, ne avrebbe fatto espressa menzione nella legge sullo sfollamento, il che non è.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nessuno degli interessati ad ottenere l'applicazione della legge nel senso da lei prospettato, senatore Lubelli, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato?

LUBELLI. Nessuno: quando, infatti, gli ufficiali sfollati si sono resi conto che il trattamento di sfollamento era inferiore a quanto loro dovuto, hanno fatto domanda per ottenere il trattamento normale. I piloti, non avendo

avuto alcun beneficio rispetto alle altre Forze armate, sono stati costretti a chiedere l'indennità di aeronavigazione passando dalla categoria di sfollamento a quella dei pensionati normali. Ciò non è giusto; ed io invito gli onorevoli colleghi a voler approvare il presente disegno di legge in modo da tranquillizzare anche i piloti in servizio, i quali rischiano quotidianamente la loro vita, e nei cui riguardi non deve avvenire che il legislatore prima promette e poi non mantiene.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Senatore Lubelli, ma quando è stata fatta la promessa, cui ella accenna?

LUBELLI. La legge sulle indennità di volo esiste o non esiste?

PRESIDENTE. Ritengo utile fare il punto sulla situazione. A me pare che sia doveroso porre sullo stesso piano tutti gli ufficiali e sottufficiali sfollati appartenenti alle tre Forze armate.

Se fosse vero quello che viene affermato e, cioè, che il trattamento fatto agli ufficiali aeronaviganti è stato un torto, allora un torto sarebbe stato fatto parimenti anche a coloro che avevano anni di guerra o di servizio coloniale, che pur non ebbero valutazione per l'assegno di sfollamento. Le Forze armate sono unitarie e nell'ambito di esse non si possono creare privilegi. Noi dobbiamo tutelare gli interessi di tutti gli ufficiali, i quali sono tutti sullo stesso piano. Le Forze armate sono un complesso affidato alla giusta tutela della 4ª Commissione in sede legislativa; quindi, noi non possiamo fare differenziazioni quanto mai incresciose tra Forza armata e Forza armata. Ecco perchè, senatore Lubelli, la prego di tenersi nel suo discorso a termini che possano essere accettati da tutti i Commissari!

LUBELLI. Mi sembra che, contrariamente a quanto ha prospettato il Presidente, una differenza di trattamento esista non solo tra le varie Armi, ma nell'ambito della medesima Arma, poichè nell'Aeronautica gli ufficiali piloti ricevono una indennità, che gli altri loro colleghi non ricevono.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)39<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1955)

PRESIDENTE. Ma la differenza di trattamento esiste nel servizio attivo.

LUBELLI. L'indennità di volo è pensionabile, o no?

PRESIDENTE. Qui stiamo operando una confusione. In sede di sfollamento, non è stato considerato nè il servizio di guerra nè il servizio coloniale, che pure sono pensionabili; così non è stata considerata l'indennità di volo.

LUBELLI. Il servizio coloniale è pensionabile in quanto aumenta automaticamente gli anni di servizio, mentre l'indennità di volo ha un'aliquota che viene aggiunta per legge alla pensione.

Io, perciò, prego nuovamente gli onorevoli senatori di approvare il disegno di legge da me proposto, che non rappresenta una agevolazione per i piloti, sibbene un riconoscimento di un loro diritto acquisito.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Senatore Lubelli, se siamo di fronte ad un diritto quesito, esistono i tribunali per farlo valere.

LUBELLI. Mentre tutti gli ufficiali, pure quelli appartenenti al ruolo Servizi o al Commissariato, hanno avuto un assegno integrativo in occasione dello sfollamento, ai piloti non è stato dato alcunchè di simile; quindi, essi sono stati costretti a chiedere di essere posti nella posizione di pensionati normali, dopo aver subito il danno dello sfollamento d'autorità. La vita dei piloti è densa di disagi e di rischi; e, se non si vuole riconoscere agli ufficiali piloti nemmeno il diritto ad una speciale indennità, essi non potranno che maledire il giorno in cui sono entrati a far parte dell'Aeronautica, dal momento che in sostanza hanno rischiato la vita per nulla.

PALERMO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla legge per lo sfollamento. Dopo le note sventure che si abbatterono sul nostro Paese, tenendo presenti le condizioni imposte dal Trattato di pace si pensò di ridurre le Forze armate, per cui ad un certo momento, al fine di incoraggiare l'esodo dalle

Forze armate stesse degli ufficiali, venne approvata la legge sullo sfollamento, con la quale si prevedeva un trattamento di favore per gli ufficiali che volontariamente abbandonavano i ruoli, mettendo il Paese in condizione di fare delle economie.

Teniamo, quindi, presente che lo spirito informatore della legge sullo sfollamento era favorevole agli ufficiali, che volontariamente lasciavano le Forze armate; e qui sia chiaro che, parlando di sfollamento, intendo riferirmi unicamente a coloro che se ne andarono via volontariamente, a differenza di quelli che furono sfollati d'ufficio, perchè collaborazionisti o per altri motivi. Il disegno di legge del senatore Lubelli a me sembra che vada esaminato con molta attenzione e con ogni considerazione. Trovo indubbiamente fondata la richiesta che viene fatta attraverso il disegno di legge stesso da un punto di vista di diritto e di equità. Se fin dal 1932, come il senatore Lubelli ha detto, esiste una legge per cui gli ufficiali piloti, raggiunti i limiti di età, oltre ad aver diritto alla pensione rapportata agli anni di servizio, hanno diritto anche ad un assegno integrativo corrispondente alla indennità di volo, non vedo perchè oggi a quegli ufficiali sfollati, ai quali si intendeva fare un trattamento di favore nei confronti di coloro che sono andati in pensione successivamente per raggiunti limiti di età o per altri motivi, si debba fare un trattamento diverso.

Sono d'accordo con quanto ha detto il nostro insigne Presidente che, cioè, noi dobbiamo tenere presenti tutte le Forze armate nel loro complesso, ma poichè gli ufficiali sfollati, nel momento presente, si sono venuti a trovare in condizioni di inferiorità economica nei confronti di coloro che sono andati in pensione successivamente, sono favorevole al disegno di legge che stiamo discutendo.

CADORNA. La questione interessa anche me, perchè appartengo alla categoria degli sfollati, anche se volontari. La verità è che il trattamento di favore per il personale sfollato, fu deciso in un periodo in cui gli ufficiali godevano di uno stipendio mensile di 13 mila lire. In seguito, costretti a scegliere tra il trattamento di favore previsto dalla legge di sfollamento e quello normale di quiescenza, la

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)39<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1955)

maggior parte si decise per quello di quiescenza, perchè era più favorevole. Da allora in poi non so quali siano state le situazioni degli ufficiali dell'Aeronautica, per i quali è entrata in vigore una apposita legge di sfollamento, nella quale evidentemente si sarà tenuto conto dell'aliquota pensionabile dell'indennità di volo; in caso contrario si sarebbero avuti dei ricorsi al Consiglio di Stato.

LUBELLI. No, la legge non parla di tale indennità.

CADORNA. La legge stabiliva che per i primi due anni di sfollamento si dovesse corrispondere, in aggiunta alla normale pensione, l'intero stipendio. Perciò nello stipendio doveva essere compresa anche l'indennità di volo.

PRESIDENTE. Rammento che la nostra è una Commissione legislativa e non un tribunale giurisdizionale dal quale gli ufficiali dell'Aeronautica possano far riconoscere i diritti loro negati. Noi qui tentiamo di spostare nel campo politico una questione, che è strettamente giurisdizionale e amministrativa. Creeremo un precedente al quale, qualora venisse accolto, si riferirebbero necessariamente tutti coloro che si ritenessero di essere stati esclusi da un beneficio.

PALERMO. Noi legislatori, tenendo presente il principio informatore della legge, possiamo far sì che gli ufficiali sfollati conservino la loro posizione di favore, ottemperando in tal modo a sentimenti di giustizia e di equità.

TADDEI. Mi associo a quanto hanno detto il senatore Lubelli ed il senatore Palermo.

La questione del migliore trattamento non mi giunge nuova. Se ne parlò anche in sede di discussione della legge sullo stato degli ufficiali. A conclusione del dibattito in quella sede relativo al trattamento di quiescenza, si disse che, in definitiva, se gli ufficiali sfollati avessero avuto da far valere delle ragioni, qualora non fossero rimasti soddisfatti di quanto la legge sullo stato degli ufficiali stabiliva, avrebbero potuto far valere tali ragioni in un successivo momento, poichè sempre sa-

rebbe stato possibile allo Stato fare qualcosa in favore di essi. Perciò sono oggi favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Comincerò col precisare il trattamento economico che fu fatto agli ufficiali sfollati. Il trattamento economico degli sfollati che avevano raggiunto determinati minimi di servizio venne così stabilito: a) pensione liquidata secondo le disposizioni in vigore per ciascuna categoria — il che significa che per coloro che avevano una indennità pensionabile fu tenuto presente anche l'assegno di indennità — aumentandosi di cinque anni ai fini della liquidazione il servizio effettivamente prestato e, per gli ufficiali, l'indennità di ausiliaria o riserva; b) un assegno che, aggiunto al trattamento di cui al primo punto, lo avesse fatto corrispondere per un certo periodo alle competenze dovute al pari grado in servizio a titolo di stipendio, indennità militare e indennità carovita e, per un periodo successivo, ai quattro quinti di tali competenze.

Ora la proposta del senatore Lubelli è diretta a stabilire che, ai fini del calcolo dell'assegno differenziale, non si tiene conto della maggiorazione della pensione derivante dall'aliquota pensionabile delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo. Tale maggiorazione, pertanto, finirebbe con l'essere portata in aumento degli assegni complessivi goduti dagli sfollati.

È da osservare, al riguardo, che l'aumento della pensione per effetto delle suddette indennità è un beneficio che va considerato alla stessa stregua degli altri aumenti per servizi speciali (navigazione, servizio coloniale, campagne di guerra, ecc.). Ciò posto, come non si tiene ovviamente conto di tali aumenti per determinare un migliore trattamento di sfollamento rispetto a coloro che non usufruiscono di alcun beneficio del genere, così non dovrebbe poter essere preso in considerazione l'aumento derivante dalla pensionabilità delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

È da tener presente, altresì, che il trattamento di sfollamento rappresenta un trattamento particolare che parte da quello di quiescenza normalmente spettante e lo integra per

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)39<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1955)

portarlo a un determinato limite uguale per tutti, come unica è la causa di cessazione dal servizio.

Cessato il trattamento particolare, ciascuno resterà col suo trattamento normale di quiescenza differenziato in relazione ai vari benefici.

Giova rilevare, infine, che dall'eventuale attuazione della proposta in parola deriverebbe un onere di lire 1.120 milioni per arretrati e un onere ricorrente di 200 milioni annui, ridicibili man mano che verrà a cessare il periodo di godimento dello sfollamento.

Per la suddetta spesa non può ritenersi valida la copertura indicata nell'articolo 2 del disegno di legge (fondo di riserva per spese impreviste del Ministero del tesoro).

In conclusione esprimo avviso non favorevole alla approvazione del disegno di legge.

Devo fare ancora qualche considerazione, Osservo anzitutto che verremmo ad adottare, se approvassimo il disegno di legge del senatore Lubelli, il principio di una « riconsiderazione retroattiva » del trattamento, che fu stabilito all'epoca in cui avvenne lo sfollamento; principio suscettibile di infiniti sviluppi, perchè è chiaro che, una volta riconosciuta la ripetibilità del trattamento economico, non vi sarebbero più limiti alle richieste degli sfollati, che tendono ad avere una parificazione permanente al servizio attivo. Seconda considerazione: già per gli sfollati, con una legge di sapore integrativo, abbiamo stabilito una erogazione da parte del bilancio del Ministero della difesa di 2.865 milioni: infatti approvando la tredicesima mensilità agli sfollati abbiamo stabilito un onere per il bilancio della Difesa di 2.865 milioni. Aggiungo, inoltre, che, in seguito alle leggi approvate dal Senato in questa seconda legislatura, il Ministero della difesa ha portato miglioramenti al trattamento economico di riserva, servizio attivo, indennità, per oltre 10 miliardi. Quindi oggi noi dobbiamo tener presente che il bilancio della Difesa ha i suoi limiti.

JANNUZZI. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, credo sia pregiudiziale la questione della spesa. È inutile, pertanto, discutere sul merito del provvedimento.

Mancando nel disegno di legge in esame la indicazione della copertura, non possiamo procedere perchè osta a tanto l'articolo 81 della Costituzione, tanto più che la legge si riferisce all'esercizio finanziario 1953-54. La copertura di 1 miliardo e 100 milioni non è spesa che possa essere trovata tra le pieghe di un bilancio. Di fronte a questo ostacolo o il senatore Lubelli chiede il rinvio della discussione, o noi dobbiamo votare contro il provvedimento per difetto di copertura.

Faccio osservare, inoltre, che il senatore Lubelli non può riferirsi allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1953-54, come è detto nell'articolo 2, dato che siamo in corso di esercizio 1954-55; in secondo luogo perchè la legge diventi costituzionalmente ammissibile, bisogna indicare una fonte reperibile nel bilancio 1954-55. Senza tale indicazione l'esame nel merito è assolutamente superfluo perchè la legge si presenta con i caratteri della incostituzionalità. Riterrei, quindi, opportuno, avanzare richiesta di sospensione della discussione, in modo che il senatore Lubelli, abbia la possibilità di indicarci la fonte della spesa, allo scopo di evitare una discussione inutile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di sospensiva prospettata dal senatore Jannuzzi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**«Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena» (819) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena », approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)39<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1955)

DE LUCA ANGELO, *relatore*. L'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, stabilisce: « I detenuti in espiazione di pena che non abbiano grado di ufficiale, sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal Comando degli stabilimenti militari di pena. L'opera dei detenuti, per ogni giornata di lavoro di otto ore è così retribuita: operaio apprendista, 0,60; operaio di terza classe, 1,20; di seconda classe, 1,80; di prima classe, 2,30; primo lavorante, 3,10 ».

La classifica di queste categorie di operai è a sè stante, ossia non in aderenza a quelle, ad esempio, dei salariati dello Stato (monopoli, ecc.) o delle aziende private. Nel 1947, a mezzo del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 settembre 1947, n. 1194, vi fu un adeguamento delle retribuzioni stesse in base all'aumento generale del costo della vita, degli stipendi, dei salari e le cifre citate diventarono: operaio apprendista lire 3; operaio di terza classe lire 6; di seconda classe lire 9; di prima classe lire 11,50; primo lavorante lire 15,50.

In base al livello generale dei prezzi del costo della vita, alla svalutazione monetaria generale, il Ministero, col presente disegno di legge, si prefigge di procedere all'adeguamento delle retribuzioni considerate, proponendo la seguente misura di esse: operaio apprendista, lire 80; operaio di terza classe, 150; di seconda classe, 190; di prima classe, 220; primo lavorante, 250.

Osservo che il coefficiente di aumento delle retribuzioni fu unico con l'adeguamento operato con la legge 20 settembre 1947, n. 1194. Al presente, con il progetto in esame si sono adottati coefficienti diversi, ed io francamente non ne vedo la ragione, quando si consideri che le retribuzioni originarie erano basse, come, del resto, dovevano essere, trattandosi di istituti di pena, rispetto alle paghe degli operai normali nella vita civile.

Se l'onorevole Sottosegretario fosse favorevole, proporrei l'adozione del coefficiente unico di 25 rispetto alle retribuzioni del 1947. Ciò porterebbe ad una maggiore perequazione e a migliore equità. L'aumento di onere globale per lo Stato sarebbe minimo. Ciò posto, tenendo

presente che la legge indica la copertura dell'aggravio annuo valutato in lire 6.345.000, ho l'onore di proporre all'onorevole Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. È chiaro però, onorevole relatore, che la sua proposta comporterebbe, come conseguenza, la necessità di richiedere nuovamente il parere della Commissione finanze e tesoro su questo disegno di legge e di dovere rimandare il provvedimento alla Camera in caso di approvazione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Preciso che le retribuzioni, di cui al provvedimento, vengono stabilite d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia; avendo, quindi, raggiunto un accordo con il Ministero di grazia e giustizia non possiamo improvvisamente mutare la misura delle retribuzioni.

I problemi, del resto, non si risolvono tutti in una volta; devo considerare la proposta prospettata dal senatore De Luca come uno dei problemi da mettere allo studio per il futuro.

Discuteremo della questione insieme con il Ministero di grazia e giustizia; ma per il momento non è opportuno, a mio avviso, ritardare oltre l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

I compensi giornalieri per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena, di cui all'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, modificato dall'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1947, n. 1194, sono stabiliti nelle seguenti misure:

operaio apprendista . . . . .	L. 80
operaio di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 150
operaio di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 190
operaio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 220
1 <sup>o</sup> lavorante . . . . .	» 250

(E approvato).

## Art. 2.

Il maggiore onere annuo di lire 6.345.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
**« Sistemazione della contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 » (804)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione della contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria. Si permette aggiungere alcuni rilievi: trattandosi di semplice controllo di contabilità sembra che più opportunamente il disegno avrebbe dovuto far capo per il merito, e non per il solo parere alla Commissione finanze e tesoro. Certo è impressionante che siano occorsi nove anni dalla fine della guerra per accorgersi che era impossibile ricostruire la contabilità degli agenti consegnatari di Amministrazioni militari che ebbero gestioni nel periodo bellico.

« È da ritenere che le Commissioni di indagini, costituite all'uopo, e di cui è parola nella relazione siano state sciolte o vengano comunque a cessare. Si rileva, infine, in relazione

all'articolo 1, essere opportuno che il discarico delle contabilità fosse effettuato con un provvedimento di un organo amministrativo dato che deve dipendere esclusivamente dallo stato di guerra. Potrebbe provvedersi con apposita disposizione o del Ministro della difesa o meglio, del Ministro del tesoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. Onorevoli senatori, le distruzioni indiscriminate della guerra hanno portato anche alla distruzione di tutti i carteggi contabili militari, per modo che con questo disegno di legge si vuole scaricare l'agente consegnatario dell'Amministrazione militare che abbia avuto la gestione delle contabilità nel periodo che va dal 1939-40 al 1945-46. Una simile iniziativa si ispira all'analoga misura adottata anche in occasione dell'altra guerra con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2830.

Credo, quindi, che non vi sia alcuna osservazione da fare sul presente disegno di legge e che esso vada approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È ovvio che l'Amministrazione della difesa abbia cercato in tutti i modi di ottenere un riscontro della regolarità dell'impiego dei fondi e abbia per lungo tempo tentato di ricostruire le contabilità. Il lavoro è stato fatto con scrupolo e diligenza da parte delle Commissioni di indagine; senonchè ci si è resi conto che il lavoro richiedeva molto tempo e che, ciò nonostante, sarebbero rimaste delle lacune che non era possibile integrare; pertanto si è proposto il presente disegno di legge.

PALERMO. Dichiaro che voteremo contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

Gli agenti consegnatari delle Amministrazioni militari che abbiano avuto gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)39<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1955)

1939-40 al 1945-46 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano reso le relative contabilità sono scaricati agli effetti contabili, prescindendo dalla procedura di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.

Detti agenti sono, altresì, scaricati per le contabilità in materia, relative allo stesso periodo, prodotte ma andate distrutte dopo la resa e per quelle in sospenso presso le Amministrazioni militari.

Eguale scarico si effettua per le contabilità in materia degli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39 di Enti militari dislocati fuori del territorio metropolitano, che siano state rese agli uffici locali di revisione e che siano successivamente andate disperse per cause dipendenti dallo stato di guerra.

Restano salve ed impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni dei materiali nei suddetti esercizi finanziari.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il carico giudiziale delle contabilità in materia sarà costituito, per ogni gruppo di materiali, dalle risultanze effettive degli inventari compilati presso ciascun Corpo od Ente militare nel periodo compreso tra l'epoca della liberazione del territorio nazionale, ove i Corpi o gli Enti stessi erano dislocati, e la fine dell'esercizio finanziario 1945-46.

Detti inventari saranno allegati alla contabilità relativa all'esercizio 1946-47, a documentazione delle consistenze iniziali in essa riportate.

(È approvato).

#### Art. 3.

I registri e i documenti contabili relativi alle gestioni considerate dai precedenti articoli saranno custoditi per un periodo non inferiore agli anni dieci, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le somme introitate a seguito di addebiti per perdite od avarie di materiali dovute a colpa, negligenza o dolo, saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
« **Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri** » (805) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

#### Articolo unico.

L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono:

il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;

il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia.

Per questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare.

TADDEI, *relatore*. Sino all'entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, gli appuntati ed i carabinieri effettivi erano collocati a riposo all'atto del compimento del 25° anno di servizio, ma potevano richiedere il congedamento al termine del 20° anno, che coincideva circa col 38° anno di età (articolo 833 del Regolamento per l'esecuzione del testo

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)39<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1955)

unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133; ed articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225); rimanevano perciò nella posizione di congedo illimitato sino al 31 dicembre dell'anno in cui venivano a compiere il 45° anno di età (articolo 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 26 febbraio 1938, n. 329, come modificato con decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 347) e conseguentemente per un periodo di circa 7 anni (compreso fra la data del collocamento a riposo a domanda ed il 31 dicembre dell'anno in cui compivano il 45° anno di età) potevano essere richiamati in servizio per esigenze di mobilitazione.

Coll'entrata in vigore della precitata legge 29 marzo 1951, n. 210, che per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ha stabilito un nuovo limite di età in luogo dei vecchi limiti di servizio, gli appuntati ed i carabinieri effettivi, a partire dal 1° gennaio 1951 vengono, invece, collocati a riposo al compimento del 48° anno di età. Ne deriva, quindi, che, appena lasciato il servizio per raggiunti limiti di età, detto personale, a mente del precitato articolo 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, si venga a trovare nella condizione di dover essere collocato senz'altro in congedo assoluto; e, conseguentemente, il contingente dei graduati e militari di truppa dell'Arma in congedo illimitato disponibile per il richiamo in servizio veniva a contrarsi notevolmente, con tendenza ad una sempre maggiore riduzione. Stando così le cose, si è reso necessario elevare adeguatamente per i militari in questione il limite di età per il collocamento in

congedo assoluto, al che provvede appunto il disegno di legge in discussione, che fissa tale limite in anni 55 per gli appuntati e carabinieri provvisti di pensione (che hanno cioè compiuto non meno di 20 anni di servizio) ed in anni 50 per quelli non aventi diritto a pensione (congedati, cioè, prima di aver compiuto il limite massimo di servizio richiesto per acquisire il titolo all'ordinario trattamento di quiescenza).

In conclusione, il limite di età di 45 anni previsto dall'articolo 9 del precitato testo unico per il collocamento in congedo assoluto, continuerebbe ad applicarsi nei confronti dei soli carabinieri ausiliari, i quali sono, in sostanza, assimilati ai militari di leva e non possono perciò considerarsi della carriera continuativa.

Per quanto ho avuto l'onore di esporre, esprimo il parere che il disegno di legge in esame possa essere approvato nella sua stesura integrale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alla relazione svolta dal senatore Taddei ed è, quindi, favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge del quale è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.